



Sent.58/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE

composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Stanco Presidente

Marcello Iacubino Consigliere

Luigia Iocca Primo Referendario *relatore*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 4069/EL del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale per il Molise, nei confronti del sig. Antonello INCANI, c.f. NCNNNL66D16I804K, nato a Sulmona (AQ) il 16/4/1966 e residente a Isernia in via A. Vivaldi, n. 11; rappresentato e difeso dall'avv. Agostino Russo, presso il cui studio legale è domiciliato a Pescara in via Campania, n. 28; il difensore comunica l'indirizzo pec agostino.russo@ordineavvocatipescarapec.it;

Visti l'atto di citazione, la comparsa di costituzione e la documentazione tutta prodotta agli atti del giudizio;

Uditi - all'udienza del 23/10/2025, svoltasi con l'assistenza del Segretario dott.ssa Donatella Petrollino - il rappresentante del pubblico ministero nella persona del dott. Roberto Formisani nonché l'avv. Agostino Russo per il convenuto;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato in Segreteria il 7/5/2025 e ritualmente notificato, la Procura regionale ha convenuto in giudizio il sig. Antonello INCANI per sentirlo condannare al pagamento, in favore del Comune di Isernia, della somma di euro 3.848,82, come risarcimento del danno da lui asseritamente prodotto – in qualità di Responsabile del Servizio finanziario dell'ente – per le spese seguite alla notifica di un decreto ingiuntivo da parte di un professionista esterno.

La notizia di danno è costituita dalla trasmissione della deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio n. 57 del 12/12/2019.

Delegata l'istruttoria alla G.d.F. di Isernia, ne è emerso che la notifica del decreto ingiuntivo era seguita alla mancata corresponsione – ad un professionista esterno incaricato di attività tecniche – degli importi concordati in sede transattiva. In particolare, la Procura ha attribuito la responsabilità del mancato pagamento al dirigente del settore ragioneria dell'ente, odierno convenuto, il quale non avrebbe evaso due richieste di appostare in bilancio le somme necessarie ad onorare l'accordo conciliativo. Il mancato pagamento avrebbe dunque comportato un danno erariale pari ai maggiori oneri sopportati dall'ente, come differenza tra il totale corrisposto al creditore in via monitoria (euro 13.445,57) e l'importo che sarebbe stato pagato in base alla transazione (euro 7.947,26).

Alla luce degli elementi raccolti, la Procura ha notificato l'invito a fornire deduzioni difensive all'odierno convenuto, il quale ha espletato la propria attività difensiva mediante deposito di note scritte in data 28/3/2025.

Le difese svolte in sede preprocessuale non hanno indotto a recedere

dall'iniziativa accusatoria, compendiata nell'atto di citazione.

Rilevato il rapporto di servizio, il requirente ha contestato la violazione dell'art. 153 del TUEL, giacché *“pure a fronte di due richieste di reperimento dei fondi necessari a dare corso all'ipotesi transattiva (dal momento che già risultava la mancanza di fondi sui capitoli di bilancio dedicati) che rappresentavano proprio l'opportunità di procedere in tal guisa onde evitare gli ulteriori oneri che il Comune avrebbe dovuto sopportare altrimenti, egli rimase inerte non fornendo alcuna risposta”*. Tale inerzia avrebbe dunque *“impedito all'Amministrazione di adottare le strategie del caso per proseguire le trattative [...] ponendo pertanto le condizioni perché [...] si resolvesse (quale unica opzione percorribile per il recupero del dovuto a titolo di onorario professionale) ad agire in via monitoria avverso l'Ente”*.

La condotta è imputata a titolo di colpa grave, poiché con grave negligenza il sig. INCANI avrebbe disatteso le sollecitazioni degli uffici, che pure avevano ammonito sulle conseguenze dannose del mancato adempimento dell'accordo conciliativo.

Sotto il profilo del nesso causale, il pubblico ministero ha asserito che *“se il dott. Incani avesse tempestivamente analizzato e riscontrato le istanze di appostamento dei fondi necessari alla conclusione dell'accordo transattivo diviso dai dirigenti comunali competenti per materia, il danno erariale – rappresentato dagli interessi maturati sul compenso non corrisposto e dalle spese sostenute a causa del successivo giudizio intrapreso dall'ing. Buccini – non si sarebbe verificato”*. Il maggior esborso dannoso è stato quantificato in euro 3.848,82.

La Procura regionale ha quindi concluso chiedendo la condanna del convenuto *“al pagamento in favore del Comune di Isernia, delle somme dianzi*

specificate – pari a complessivi € 3.848,82 – salva diversa valutazione che si rimette sin da ora al Collegio adito, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, queste ultime a favore dello Stato”.

Con comparsa trasmessa mediante pec del 3/10/2025, si è costituito in giudizio il sig. Antonello INCANI.

Illustrati i fatti di causa, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva nei propri confronti, motivando che *“Alcun tipo di responsabilità può essere mossa a carico dell’odierno invitato men che meno di natura contabile”.*

Ha sottolineato che, in data 6/3/2015, il dirigente del settore Ambiente aveva sottoscritto e perfezionato l’accordo transattivo con il professionista *“senza il rilascio della preventiva copertura finanziaria [...] L’accordo [...] diveniva parte integrante della successiva determinazione di liquidazione della spesa n..72 dell’11 marzo 2015 [...] con la quale si procedeva comunque in assenza di fondi a liquidare le competenze professionali”.* La suddetta determinazione avrebbe quindi determinato la *“ineluttabile formazione del debito fuori bilancio”.*

Infondato sarebbe l’assunto accusatorio secondo cui la propria condotta avrebbe impedito all’amministrazione di adottare le strategie del caso. Il sig. INCANI ha infatti rimarcato che – al momento dei solleciti da parte dei dirigenti per pagare le somme al professionista – *“le trattative tra il Comune di Isernia e l’Ing.Buccini ERANO AMPIAMENTE CONCLUSE e trasfuse in un atto di transazione debitamente sottoscritto e perfezionato in data 6 marzo 2015”.*

In proposito, richiamando le regole contabili del Tuel nonché i principi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, egli ha affermato che *“l’Ente*

Locale si trovava nelle condizioni ed aveva l'obbligo di attivare le normali e preventive procedure contabili di spesa (stanziamento di bilancio, impegno di spesa, liquidazione di spesa e pagamento previste dall'articolo 191 del TUEL)". Ne ha risolto che "in assenza del rispetto delle procedure che si sarebbero dovute preventivamente attivare per addivenire alla stipula di una transazione (rectius articolo 191 del TUEL), si prospetta necessariamente la fattispecie di debito fuori bilancio contemplata dalla lettera e) del successivo articolo 194 del TUEL (quella che è prevista tassativamente per i casi di violazione dell'articolo 191 del TUEL)".

Ha concluso chiedendo "il rigetto della domanda avanzata dalla Procura presso la Corte dei Conti per il Molise siccome illegittima ed infondata con vittoria delle spese d lite".

All'udienza del 23/10/2025, sono comparsi il rappresentante del pubblico ministero nella persona del S.P.G. dott. Roberto Formisani nonché l'avv. Agostino Russo, i quali hanno argomentato – come da verbale – sulla base dei propri scritti, delle cui conclusioni hanno chiesto l'accoglimento.

Considerato in

DIRITTO

La domanda è infondata e perciò deve essere respinta.

In data 6/3/2015 è stato stipulato un accordo transattivo tra il Comune di Isernia, nella persona del dirigente con funzioni di Rup, ed un tecnico esterno titolare di crediti professionali relativi ai lavori "di realizzazione alloggi per studenti universitari nell'ex mattatoio comunale". In virtù di tale accordo, il professionista rinunciava ad una parte del proprio credito e l'ente si obbligava a liquidare le somme concordate entro 60 giorni. In particolare, si concordava la somma complessiva di euro 12.470,35 in luogo

dei complessivi euro 20.341,41 pretesi per le prestazioni professionali. Tenuto conto di un precedente pagamento in acconto, pari ad euro 4.523,09, residuava a carico del comune, in virtù della transazione, la somma di euro 7.947,26.

Il professionista aveva accettato l'accordo alla espressa condizione che la somma pattuita gli venisse corrisposta entro il termine di 60 gg., *"riservandosi, decorso infruttuosamente tale termine, di far valere i propri diritti sulle somme oggetto di riduzione"*. È il caso di precisare che questa pattuizione, costituente una clausola risolutiva espressa, escludeva soltanto l'effetto novativo del contratto di transazione, il quale era sotto ogni altro aspetto perfezionato e dotato di efficacia obbligatoria (*ex art. 1965, c.c.*). Ciò ha comportato non già che la conciliazione non potesse dirsi conclusa, ma soltanto che essa potesse essere risolta per l'inadempimento del comune e che tornasse azionabile (com'è stata azionata) la pretesa creditoria originaria, secondo quanto previsto dall'art. 1976 c.c.

Pedissequa all'accordo, è seguita la determina n. 72 dell'11/3/2015, con la quale il medesimo dirigente e Rup ha liquidato al tecnico esterno la somma concordata (euro 7.947,26). Benché il sig. INCANI affermi di aver apposto *"sulla determinazione di liquidazione della spesa n. 72 dell'11 marzo 2015, stante la mancata copertura finanziaria, visto negativo di regolarità contabile"*, tale visto negativo espresso non risulta agli atti. Ad ogni buon conto, e fatta questa doverosa precisazione, manca comunque qualsiasi attestazione di regolarità allegata al provvedimento, né la Procura contesta che questa fosse sprovvista del visto di regolarità contabile.

Successivamente alla liquidazione, in data 7/5/2015, il dirigente

comunale ha trasmesso al Settore finanziario, di cui era responsabile il convenuto INCANI, la nota prot. 14447 con la quale comunicava che *“con atto transattivo del 6-3-2015 [...] è stato riconosciuto al suddetto professionista la somma complessiva di € 12.470,35”,* notiziandolo della necessità di *“impinguare il capitolo specifico dell’intervento di un’ulteriore somma di € 7.947,26”* (v. p. 36 *file pdf* all. 5.3 all’annotazione della G.d.F.).

Dopo due solleciti del dirigente e del segretario comunale non riscontrati dal convenuto (in data 14/1/2016 e 8/2/2016), il commissario straordinario ha adottato una proposta di delibera di riconoscimento debito fuori bilancio per onorare l’obbligazione, ricevendone dal sig. INCANI un espresso parere sfavorevole di regolarità contabile (v. p. 45 *file pdf* cit.). Tra le motivazioni del diniego, si sottolineava l’*“ASSENZA DI COPERTURA FINANZIARIA IN C/RESIDUI”* e l’*“INCOMPLETO RIFERIMENTO NORMATIVO (ART. 194 D.LGS. 267/2000, LETT. A) E LETT E)”*.

Poiché l’impegno transattivo non è stato adempiuto dal comune, il professionista ha infine ottenuto un decreto ingiuntivo per l’intera spettanza originaria (detratto comunque l’acconto), maggiorata degli accessori.

Così ricostruiti i fatti ed inquadrati nello schema normativo, il collegio ritiene che la condotta del sig. INCANI sia non soltanto esente da colpa grave, ma neanche causalmente collegata al danno, neanche in via equivalente *ex* artt. 40 e 41 c.p., come sostenuto nella prospettazione accusatoria (v. p. 11 dell’atto di citazione).

Infatti, poiché la transazione era immediatamente obbligatoria per il comune, essa avrebbe dovuto essere preceduta da una ricognizione delle coperture finanziarie e dal relativo impegno di spesa, come previsto dall’art.

183 e dall'art. 191 del d.lgs. n. 267/2000, cd. Tuel, e dai principi contabili applicati (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011). Tali coperture, del resto, erano quanto meno incerte, se già la determina dirigenziale di liquidazione delle somme n. 72/2015 esponeva dapprima che *“dall'estratto delle liquidazioni da parte dello I.A.C.P. [presumibilmente, l'ente finanziatore], risulta che l'importo complessivo lordo già liquidato per spese tecniche [...] con una capienza disponibile di € 10.322,73”* e poi che *“dal riscontro contabile presso gli Uffici dell'I.A.C.P. esiste una somma accantonata disponibile pari ad € 12.051,96”*. Entrambe le affermazioni non sono state riscontrate dal competente settore finanziario, di cui come detto non risulta il visto di regolarità, né è chiaro se l'accantonamento fosse presente sulla contabilità del comune o dell'ente finanziatore.

In data 7/5/2015 il dirigente, solo dopo aver contratto l'obbligo e liquidato i relativi oneri (senza verifiche di copertura e impegno di spesa, lo si ripete), richiedeva al sig. INCANI di *“impinguare il capitolo specifico dell'intervento”* dell'ulteriore somma necessaria, in contrasto con gli artt. 183, 184, 153 e 191 del Tuel.

Non è fondato, pertanto, l'addebito rivolto dal pubblico ministero al sig. INCANI, poiché non è dalla contestata inerzia di costui che può dirsi derivante il danno per il maggiore esborso seguito al decreto ingiuntivo, e la domanda proposta nei suoi confronti deve essere respinta.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise,

disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunciando, respinge la domanda proposta nei confronti del sig. Antonello INCANI e condanna il Comune di Isernia al rimborso delle spese legali in suo favore, che si liquidano in euro 1.022,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del 23/10/2025.

Magistrato estensore

Presidente

Luigia Iocca

Maurizio Stanco

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 7 novembre 2025

F.to Il Responsabile della Segreteria

Maria Grazia Sechi *(f.to digitalmente)*